



N. 239/EL-267/250/2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di



Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza prot. n. TEFCNA/P20110000557 del 16 novembre 2011 (prot. ingresso MiSE n. 0024974 del 19 dicembre 2011), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica "Bisaccia" alla



Stazione Elettrica “Deliceto” e delle opere connesse, ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e Deliceto (FG), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTA l’istanza integrativa prot. n. TRISPA/P20140004769 del 18 aprile 2014 (prot. ingresso MiSE n. 0007951 del 23 aprile 2014), e allegata documentazione progettuale modificata;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di migliorare sia il livello di magliatura della Rete Nazionale di Trasmissione nelle aree tra la Campania e la Puglia che il collegamento tra la Dorsale Adriatica e la Dorsale Tirrenica, nonché di agevolare gli scambi di potenza tra le Regioni Campania e Puglia;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l’intervento prevede, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali nn. DEFR10015BGL00142-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00144-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00146-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00148-rev.1 del 31.03.2014 e DEFR10015BGL00150-rev.1 del 31.03.2014, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV di collegamento tra le esistenti S.E. “Bisaccia” e “Deliceto”, della lunghezza di 35 km circa;
- la realizzazione di una variante all’esistente elettrodotto aereo a 150 kV “Bisaccia – Lacedonia”, della lunghezza di 520 m circa;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120002082 del 14 giugno 2012, concernente la dichiarazione, ex art. 2, c. 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l’allegata quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0001189 del 18 gennaio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – V.le Egidio Galbani 70, società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna S.p.A.), stessa sede, ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

DATO ATTO che, con note prot. n. TRISPA/P20120000172 del 3 aprile 2012 e prot. n.



TRISPA/P20140004944 del 28 aprile 2014, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, rispettivamente: a) gli elaborati progettuali associati all'istanza originaria del 16 novembre 2011; b) gli elaborati progettuali associati all'istanza integrativa del 18 aprile 2014;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A., considerato l'elevato numero degli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere, ha provveduto a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto:

- per il progetto iniziale, agli Albi pretori del Comune di Bisaccia (dal 3/4/2012 al 2/5/2012), del Comune di Lacedonia (dal 27/3/2012 al 26/4/2012), del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (dal 2/4/2012 al 2/5/2012), del Comune di Sant'Agata di Puglia (dal 3/4/2012 al 3/5/2012) e del Comune di Deliceto (dal 3/4/2012 al 3/5/2012), nonché sul sito della Regione Campania e su quello della Regione Puglia a partire dal 5/4/2012; e, inoltre, sui quotidiani Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Mattino e Milano Finanza in data 3 aprile 2012;
- per il progetto finale, e contestualmente a quella finale ai fini della V.I.A. più sotto citata, agli Albi Pretori rispettivamente del Comune di Bisaccia (dal 02/05/2014 al 03/06/2014), del Comune di Lacedonia (dal 29/04/2014 al 01/07/2014), del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (dal 5/5/2014 al 4/6/2014), del Comune di Sant'Agata di Puglia (dal 29/04/2014 al 03/07/2014) e del Comune di Deliceto (dal 23/4/2014 al 22/6/2014), nonché sul sito della Regione Campania a partire dal 20/05/2014 e su quello della Regione Puglia a partire dal 19/05/2014; e, inoltre, sui quotidiani la Repubblica, Il Messaggero, Gazzetta del Mezzogiorno in data 29 aprile 2014;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto, a seguito di istanza prot. n. TRISPA/P20120000173 del 3 aprile 2012, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con Decreto n. 168 del 6 agosto 2015, modificato con Decreto n. 243 del 13 novembre 2015, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni e di raccomandazioni;

VISTA la nota prot. n. 0003255 del 16 aprile 2012, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di detta conformità;

VISTA la nota prot. n. 0031306 del 1° dicembre 2015, con la quale il Ministero dello



sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi nelle date del 15 dicembre 2015 e 3 marzo 2016, che costituiscono parte integrante del presente decreto (*Allegati 1 e 2*), trasmessi con note rispettivamente prot. n. 0003291 del 9 febbraio 2016 e prot. n. 0006854 del 9 marzo 2016 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso di dette riunioni è stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare, con le relative controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia S.p.A., come risulta dai resoconti verbali sopra citati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTE le deliberazioni n. 1002 del 7 luglio 2016 e n. 94 del 21 febbraio 2017, con le quali le Giunte Regionali rispettivamente della Puglia e della Campania hanno adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di garantire la sicurezza della rete in un'area caratterizzata dall'inadeguatezza della magliatura della rete di trasmissione a 150 kV, causa di elevate perdite di rete, nonché di elevati rischi di energia non fornita;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TE/P20170002216 del 27 marzo 2017, con il quale Terna S.p.A. si è impegnata ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni della Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la



possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica "Bisaccia" alla Stazione Elettrica "Deliceto" e delle opere connesse, ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Deliceto (FG), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali nn. DEFR10015BGL00142-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00144-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00146-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00148-rev.1 del 31.03.2014 e DEFR10015BGL00150-rev.1 del 31.03.2014, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni di cui all'articolo 1 confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.



Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi (*Allegati 1 e 2*), nonché delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo, ove possibile su supporto informatico, deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A. e prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copie integrali del progetto esecutivo devono altresì essere trasmesse, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle Regioni e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto di compatibilità ambientale, come ivi specificato. Analogamente, la medesima società deve provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo deve attenersi a quanto previsto dalle relative prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale.
6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Deve comunicare inoltre alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.



Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma, 10 aprile 2017

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)